

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85

Categoria V Classe IV

---

---

**OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Tariffe per l'anno 2012.**

---

---

L'anno **2012** il giorno **29** del mese di **giugno** alle ore **14,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Alessandro Grimaldi – SINDACO</b>	<b>X</b>		4. <b>Giovanni Pietro De Santis</b>	<b>X</b>	
2. <b>Carmine D'Aponte</b>	<b>X</b>				
3. <b>Michele Sanseverino</b>	<b>X</b>				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **AMEDEO ROCCO**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:


**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: Assessore al Bilancio – Dott. Carmine D'Aponte



**Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Tariffe per l'anno 2012.**

### PREMESSO:

- Che il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- Che questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione della tassa con i criteri stabiliti dall'art. 68 del suddetto D.Lgs. n. 507/1993;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che con decreto legge 29/12/2011, n. 216 coordinato con la legge di conversione 24/02/2012 n. 14, art. 29, comma 16 quater, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato differito al 30/06/2012;

Dato atto altresì che questo comune ha applicato sino a tutto il 2012 il regime tributario della tassa smaltimento rifiuti quale forma di prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio;

Tenuto conto che le modalità applicative del prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti sono in fase di transizione, in quanto l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TRES) in sostituzione delle attuali forme di prelievo di natura tributaria o tariffaria;

Richiamato l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale testualmente recita: *"Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale."*

Ritenuto opportuno, alla luce delle recenti modifiche normative ed in vista dei futuri cambiamenti, di confermare per l'anno 2012 il regime tributario di prelievo per la copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti e quindi di applicare anche per il 2012 la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs.

n. 507/1993;

Che ai sensi dell'art. 7 della legge 5/7/07 n. 87, il cui termine è stato prorogato con l'art. 33 della legge 28/2/2008 n. 31, i Comuni della Campania sono tenuti alla copertura integrale dei costi per l'anno 2009;

Che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 26/02/2010, i Comuni della Regione Campania sono tenuti alla copertura integrale dei costi;

Visto l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (*Legge di stabilità 2011*) il quale testualmente recita: "Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Preso atto quindi che resta invariato per i comuni il potere di deliberare aumenti tariffari legati alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, al fine di conseguire la integrale copertura dei costi del servizio;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.51 in data 23/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Vista la legge n. 26 del 26/2/2010 e la legge 24/02/2012, n. 14;

Visto il costo comunicato dal Responsabile del Servizio Ecologia, nota prot. n. 212/PM/2012 e la nota prot. n. 855/PM dell'8/5/2012.

Dato atto quindi che, per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, permane invariato il potere dei comune di aumentare le tariffe, al fine di conseguire la integrale copertura dei costi dei servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

RITENUTO che per l'anno 2012 sono da applicare per la tassa suddetta le norme ora in vigore e procedere alla determinazione della tariffa in base ai costi che si prevede di sostenere per il nuovo anno;

VISTO che il costo complessivo del servizio per l'anno 2012, come relazionato dal Responsabile del Servizio Ecologia con le già citate note prot. n. 212/PM/2012 e n. 855/PM dell'8/5/2012, può così prevedersi:

SPESE	IMPORTO	
	Gestione Diretta	Gestione in Appalto
1) spese di personale		
2) spese per forniture di beni		
3) spese per prestazioni di servizi		Euro 2.248.156,00
4) spese per fornitura di mezzi		
5) spese per manutenzione immobili e impianti		
6) spese per manutenzione beni mobili e mezzi d'opera		
7) spese generali e amministrative		
8) oneri passivi per interessi mutui in ammortamento		
9) quote di ammortamento immobili, impianti e mezzi d'opera		
10) spese per il conferimento dei rifiuti in discarica od impianto di smaltimento di competenza provinciale		Euro 371.656,32
11) altre spese di smaltimento dei rifiuti in discarica od		Euro 728.345,00

impianto di smaltimento		
11) canone di concessione in appalto del servizio comprensivo di IVA		
<b>COSTO TOTALE DEL SERVIZIO</b>		Euro 3.348.222,32

RILEVATO che pertanto il costo del servizio di smaltimento rifiuti del quale deve essere assicurata copertura con l'applicazione della tassa è il seguente:

- Costo complessivo del servizio €. 3.348.222,32  
 - Entrate da raccolta differenziata dei rifiuti da dedurre costo complessivo €. 84.500,00  
 Tot. € 3.263.722,32

Grado di copertura che l'Ente intende raggiungere ( 100%)

€ 3.263.722,32

**CONSIDERATO** che per l'esercizio 2012 si presume di accertare entrate dalla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili per complessive €. 3.263.722,32, compreso l'aggiornamento delle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria effettuato ed in fase di effettuazione attraverso l'incrocio delle banche dati contribuenti TARSU e Catasto Edilizio Urbano ( abitazioni, garage e autorimesse, locali di deposito, uffici ecc. ) ;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere alla determinazione della tariffa in modo da assicurare il gettito di cui sopra;

**CONSIDERATO** che da una stima del gettito conseguibile applicando le nuove tariffe potrà essere ottenuto un gettito di circa € 3.263.722,32;

### PROPONE

I. Di approvare la seguente nuova tariffa della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, disponendone l'applicazione con effetto dal 1° gennaio 2012:

N.	Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili Stabilite dal regolamento comunale	Tariffa totale per unità di superficie Euro x mq
1A	Musei, archivi, biblioteche etc.	4,47
2B	Attività commerciali all'ingrosso mostre etc.	5,28
3C	Abitazioni private, attività ricettivo alberg. Etc.	3,92
4D	Attività terziarie e direz.li, circoli sportivi etc.	9,19
5E	Attività di produzione artigianale etc.	8,38
6F	Pubblici esercizi, attività di vendita al dett. etc.	6,44

II. Di Dare atto che la quota di tariffa provinciale, ai sensi della legge 26/02/2010 art. 11, commi 5/bis e ter, è contenuta nelle tariffe totali sopra indicate per la percentuale del 12,52.

III. Di iscrivere nel bilancio 2012 la previsione di entrata prevista realizzabile con la tariffa sopra stabilita.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs.267/2000.

Addi 7-6-2012

IL CAPO SERVIZIO ISTRUTTORE  
dott. Raffaele Campanile



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addi  
FINANZE 7/6/2012

IL CAPO SERVIZIO RAG. E

dott. Raffaele Campanile



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Amedeo Rocco**

---

PER COPIA CONFORME: 02/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. **Amedeo Rocco**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/07/2012.

viene comunicata con lettera prot. n. 9933 in data 02/07/2012 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Amedeo Rocco**